



Ministero della Giustizia

24 MAG 2018

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie
Il Direttore Generale

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Campobasso

ALLEGATI: UNO

OGGETTO: Subentro Ministero Giustizia rapporti spese obbligatorie Comuni ex comma 2) dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dalla legge 23/12/2014 n. 190 art. 1, commi 526 e 527 - **Trasmissione delega adesione Convenzioni Consip "Gas naturale 10" lotto 5 ed "Energia elettrica 15" - lotto 12**, per l'affidamento dei servizi di erogazione di gas naturale e di energia elettrica per ulteriori **uffici Giudiziari aventi sede nel Distretto di Corte di Appello di Campobasso in scadenza nell'anno 2018.**

Tub. LARINO e uff. Giud. IS

Si trasmette, per competenza e opportuna conoscenza, copia del provvedimento con il quale è stata conferita delega per quanto in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Antonio Mungo)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi
Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie

Il Direttore Generale

PROVVEDIMENTO CON IL QUALE SI DELEGA AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP "GAS NATURALE 10" ED "ENERGIA ELETTRICA 15" PER ULTERIORI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

* * *

VISTO il comma 2) dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dalla legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, commi 526 e 527;

RILEVATO che detto articolo, nel testo attualmente vigente, prescrive quanto segue:

«A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne' modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione»;

VISTO il DPCM dell'1/4/2015 con il quale è stata conferita al sottoscritto Dirigente Generale la titolarità della Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi del Ministero della Giustizia;

CONSIDERATO che la Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi del Ministero della Giustizia - oggi denominata, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Organizzazione del Ministero della Giustizia, Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie - è l'articolazione competente a gestire i subentri menzionati nel disposto normativo sopraindicato;

VISTO il DPCM 15/6/2015 n. 84, pubblicato sulla GU - serie generale - del 29/6/2015, con il quale è stato adottato il Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia;

VISTO l'art. 5, comma 2, lett. b), del citato DPCM nella parte in cui stabilisce la competenza di questa Direzione Generale in ordine alla acquisizione, progettazione e gestione

dei beni mobili, immobili e dei servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali;

VISTO l'art. 8, comma 1, del citato DPCM nella parte in cui istituisce le Direzioni Regionali indicate nella tabella A) allegata al d.lgs. 25/7/2006 n. 240 quali organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della Giustizia;

VISTO l'art. 13 comma 1) del citato DPCM, che definisce le competenze delle Direzioni Generali Regionali relative all'area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui alle lettere b), c), e) ed f);

VISTO l'art. 16, comma 2), del citato DPCM nella parte in cui stabilisce che con uno o più decreti del Ministero della Giustizia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, è stabilita la data di entrata in funzione delle citate Direzioni Generali Regionali di cui al D.lgs. 25/7/2006 n. 240;

VISTO l'art. 16, comma 4), del citato DPCM, nella parte in cui prescrive che fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti le funzioni attribuite alle Direzioni Generali Regionali possono essere delegate - anche in parte - agli uffici giudiziari distrettuali;

VISTA la nota prot mdg dog n. 75715 del 3/4/2018 con la quale questa Direzione ha richiesto a tutte le Corti d'Appello e le Procure Generali di inviare i dati relativi alle scadenze dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas per gli edifici sede degli Uffici rientranti del Distretto di competenza;

VISTA il provv.m_dg.DOG.3826/2018 con il quale è stata disposta l'adesione alle Convenzioni Consip "Gas naturale 10" lotto 5 ed "Energia elettrica 15" - lotto 12, per l'affidamento dei servizi di erogazione di gas naturale e di energia elettrica per gli uffici Giudiziari aventi sede nel Distretto di Corte di Appello di Campobasso di cui al prospetto allegato alla nota prot. n. 3039/20218, perv. prot mdg dog n. 99273/2018;

VISTA la nota prot. n. 3039 dell'08/05/2018 perv. prot mdg dog n. 99273 in pari data, con la quale il Presidente della Corte d'Appello di Campobasso, ha inviato un ulteriore prospetto delle citate scadenze contestualmente richiedendo autorizzazione ad aderire alle Convenzioni Consip per la fornitura di Gas ed Energia Elettrica, per altri Uffici Giudiziari del distretto della Corte di Appello di Campobasso;

RILEVATO, inoltre, che ^{Uffici Giud. di ISERNIA} gli Uffici Giudiziari di Larino non hanno ancora aderito alle Convenzioni CONSIP per la fornitura di Gas ed Energia Elettrica

CONSIDERATO che i servizi di erogazione di energia elettrica e di gas naturale sono indispensabili per la funzionalità degli edifici dove trovano sede gli Uffici Giudiziari;

RITENUTO di dover assumere le necessarie determinazioni per garantire la continuità nell'erogazione della fornitura di energia elettrica e di gas naturale per gli uffici Giudiziari aventi sede nel Distretto di Corte di Appello di Campobasso in scadenza nel corso dell'anno 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto l'obbligo, in capo alle Amministrazioni dello Stato, di approvvigionarsi dei beni e dei servizi necessari alla propria attività facendo ricorso alle convenzioni Consip, per qualunque categoria merceologica, ove tali convenzioni siano disponibili;



RILEVATO, da consultazione del sito web www.acquistinretepa.it che sono attive le seguenti Convenzioni Consip:

- **“Gas naturale 10”** per il lotto 5, ricomprendente il territorio della Regione Molise, il cui Fornitore è la ESTRA ENERGIE srl;
- **“Energia Elettrica 15,”** per il lotto 12, ricomprendente il territorio della Regione Molise, il cui Fornitore è la A2A Energia SpA;

DISPONE

di aderire alle Convenzioni Consip “Gas naturale 10” lotto 5 ed “Energia elettrica 15” - lotto 12, per l’affidamento dei servizi di erogazione di gas naturale e di energia elettrica per gli ulteriori uffici Giudiziari aventi sede nel Distretto di Corte di Appello di Campobasso di cui al prospetto allegato alla nota prot. n. 3039/20218, perv. prot mdg dog n. 99273/2018, citata in premessa;

DELEGA

la realizzazione delle procedure per le citate adesioni al sig. Presidente della Corte di Appello di Campobasso.

Le attività di pagamento saranno devolute al competente Funzionario Delegato presso la Corte d’Appello di Campobasso.

Il Funzionario Delegato competente provvederà ad effettuare i necessari pagamenti dei corrispettivi contrattuali dovuti, previa verifica della regolare esecuzione del contratto - attraverso le attività spettanti ai Dirigenti Amministrativi ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b, del D.P.R. del 18 agosto 2015, n. 133 - da parte della competente Conferenza Permanente, Distrettuale o Circondariale, mediante i fondi che verranno appositamente accreditati in favore dell’ufficio delegato sul capitolo di competenza 1550 – *Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari*, sulla base del fabbisogno prospettato e con successivo obbligo di rendiconto.

Si conferma la nomina del funzionario Responsabile, già indicato dal Presidente della Corte d’Appello, nella persona della dott.ssa Rossella Pota – Funzionario Contabile Area III pos. F2, che svolgerà tutti i compiti previsti dall’ art. 31 e dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, e provvederà in particolare ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. n.187/2010, convertito con L.217/2010.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
(Antonio Mungo)

